

INTEGRAZIONE ACCORDO TERRITORIALE

PER IL COMUNE SERRAMAZZONI

(Firmato il 12.12.2017 e depositato il 15.12.2017)

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN DATA 16.01.2017

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 16.01.2017, le seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello locale:

Organizzazioni degli inquilini

SUNIA_____, in persona del segretario territoriale – **MENCARELLI ANTONIETTA**

SICET_____, in persona del segretario territoriale – **CELLA EUGENIA**

UNIAT_____, in persona del segretario territoriale – **TOLLARI LUIGI**

Organizzazioni dei proprietari

ASPPI_____, in persona del presidente provinciale – **LAMANDINI FRANCESCO**

_____, in persona del presidente provinciale – _____

_____, in persona del presidente provinciale - _____

Premesso

Che in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L.431/98 e del D.M. 16.01.2017 si intende procedere ad una integrazione dell'accordo del **24 ottobre 2016**;



Tutto ciò premesso convengono quanto segue:

- La data 30.12.2002 si intende sostituita dappertutto con la data 16.01.2017;
- Nel Premesso, il punto 3, comma c, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato: sulla indispensabilità di un incremento dell'ERP e dell'ERS,
- Nel Capo I, punto 2 dell'accordo territoriale la numerazione dell'allegato, lettera A, viene sostituita con la lettera K e viene aggiunta la seguente nota: (per confine delle zone si intende la mezzeria della strada, salvo diversa indicazione).
- Al punto 5 dell'accordo territoriale; PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE, viene integralmente sostituito il parametro oggettivo della certificazione energetica con il testo di seguito riportato:

- Unità immobiliare con certificazione energetica classe A,B,C,D

- Al punto 8 dell'accordo territoriale, FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE DEL CANONE, viene aggiunto il paragrafo:

B, LOCAZIONE PARZIALE DELL'IMMOBILE,

che viene di seguito riportato:

In applicazione dell'articolo 1, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando le parti comuni condivise (vedi **allegato H**).

- Il punto 9 dell'accordo territoriale, RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto all'art.4 del **D.M. 16.01.2017**, l'allegato D.

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore per locazione parziale dell'immobile le parti concordano che la ripartizione sarà effettuata in proporzione alla superficie locata.

Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Modena, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.

- Nel Capo II, il punto 10 dell'accordo territoriale, **EQUITA' FISCALE**, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione **utilizzando esclusivamente i contratti tipo** allegati al D.M. 16.01.2017 (**allegati A, B e C**), così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del capo I del presente accordo.

Le organizzazioni firmatarie si sono date atto, in premessa, dell'importanza delle agevolazioni fiscali conseguenti all'utilizzo del presente accordo e ritenendo necessario evitare che queste possano essere ottenute in presenza di patti solo nominalmente ed apparentemente conformi al presente accordo, ma sostanzialmente difforni, convengono sull'opportunità di formalizzare la conclusione del contratto con la apposita modulistica, **atta a documentare all'Amministrazione Comunale la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale del presente accordo**, rendendosi disponibili ad assistere le parti in tale attività in conformità al D.M. 16.01.2017, articoli 1, comma 8; 2, comma 8; 3, comma 5.

Le parti quindi prendono atto dell'articolo 1, comma 8, dell'articolo 2, comma 8 e dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 16.01.2017, riguardante l'attestazione per gli accordi non assistiti.

L'attestazione ivi prevista, per i **contratti non assistiti**, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite l'elaborazione e consegna del **modello allegato F**.

Tale attestazione dovrà essere validata dalle organizzazioni sindacali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali **con relativa assunzione di responsabilità delle parti stesse della rispondenza dei dati dichiarati**.

L'attività di controllo e accertamento della rispondenza del contratto all'Accordo locale, ai fini dell'applicazione dei benefici localmente previsti, può essere altresì richiesta dal Comune alle organizzazioni sindacali di rappresentanza firmatarie del presente Accordo.

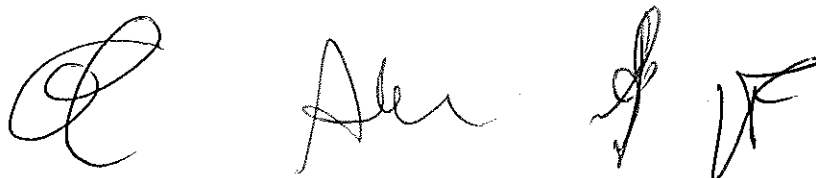
- Il punto 11 dell'accordo territoriale, **CONTRATTI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO**, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo recepito al presente accordo **come allegato "A"**.

I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell'art.2, legge n.431/98.

Recesso anticipato del Conduttore

Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Conduttore, si intende valido quando questi invia al Locatore lettera raccomandata A. R. con preavviso **compreso tra un minimo di un mese e un** massimo di sei mesi, assumendone tutte le relative spese dell'imposta di registro.



- Il punto 12 dell'accordo territoriale, **CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI**, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

In applicazione dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017: "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi **ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila**, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee ...", le Parti prendono atto che il comune di **Serramazzoni**, **alla data del censimento 2011**, aveva meno di diecimila abitanti e di conseguenza non rientra tra i Comuni in cui si possono stipulare contratti transitori ordinari a canone concordato.

- Il punto 13 dell'accordo territoriale, **GRANDI PROPRIETA'**, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del D.M. 16.01.2017 per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di **30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo** anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo integrativo stesso.

- Dopo il punto 13 dell'accordo territoriale, **GRANDI PROPRIETA'**, viene aggiunto il **nuovo punto 13 bis**, **CANONE MASSIMO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE** (Housing sociale art. 2, comma 3, DM 22 aprile 2008):

Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, DM 22 aprile 2008, non può superare quello derivante dai valori risultanti dal presente accordo locale sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998.

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del D.M. 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.



- Nel Capo III, al **punto 14** dell'accordo territoriale, **DURATA ED EFFICACIA**, viene aggiunto il testo di seguito riportato:

Il presente accordo entra in vigore il **1 gennaio 2018**.

Tutti i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente accordo restano validi fino all'eventuale disdetta di uno dei due contraenti.

- Nel Capo III, l'**elenco degli ALLEGATI del punto 14** dell'accordo territoriale, **DURATA ED EFFICACIA**, viene integralmente sostituito con il testo di seguito riportato:

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune e presso la regione Emilia-Romagna, unitamente ai seguenti allegati:

"A" Contratto tipo uso abitativo;

"F" Attestazione unilaterale;

"H" Calcolo semplificato locazione parziale;

"K" Pianta delle zone omogenee (*Questa pianta non viene allegata in quanto resta valida quella depositata nel 2016 come allegato A*);

Letto, confermato e sottoscritto in Modena, in data 12 dicembre 2017

Le parti stipulanti:

ASPP
UNIAI
SUNIA
SICAT

Le organizzazioni firmatarie

Lamoni L. - F
Ballari Luigi
Pietro Mercanti
Eugenio Cella